



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 17/06/2021

Numero Registro Dipartimento: 502

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6397 del 18/06/2021

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ENTE CONFCOMMERCIO COSENZA SEDE FORMATIVA DI
CORIGLIANO CALABRO PER UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ART. 40
L.R.18/85 (5 EDIZIONI) "ADDETTO ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO NEL SETTORE
MERCEOLOGICO ALIMENTARE E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE- SAB"
DGR 337/18 .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;

VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";

VISTO il D. lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione.Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 recante 'Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza;

VISTA la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente oggetto "Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza". VISTO il D.P.G.R. n. 120 del 01 ottobre 2020, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza al Dott. Tommaso Calabrò;

VISTO il D.D.G. n.10105 del 06 ottobre 2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim, tra cui il conferimento ad interim dell'incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al dott. Menotti Lucchetta;

VISTO il D.D.G. n. 10418 del 14 ottobre 2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. regolamento regionale 28 settembre 2020 n. 17;

VISTI altresì:

la D.G.R. n. 867/2010 "Circolare in ordine agli effetti delle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/123/Cee del 12/12/2006" relativa ai servizi del mercato interno al D. Lgs 26/03/2010 n. 59

recante “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” e alla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Le disposizioni attuative dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l'avvio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione alimenti e bevande ex art. 71, comma 6, lettera A del D. Lgs n-59/2010. Accordo ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 28/97 - L'accordo Stato regioni del 9 novembre 2017, Rep. Atti n. 200/CSR, avente ad oggetto Accordo integrativo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. Atti n. 236/CSR, sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande;

La D.G.R n. 337 del 30/07/2018 recante “presa d'atto Accordo integrativo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dell'atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 novembre 2017, Rep. Atti n. 200/CSR, sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Disciplina Revoca D.G.R, n. 286 del 14/07/2014, D.G.R. n. 355 del 12/04/2014 e D.G.R. n. 193 del 12/06/2015;

L'accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle linee guida approvate dalla conferenza delle regioni e delle Province autonome il 25 Luglio 2019 in materia di formazione a distanza/ e- learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19.

il D.D.G. n. 11010 del 29/10/2020 recante indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nell'ambito della formazione professionale regolamentata per l'intera durata dell'emergenza epidemiologica;

- il DPCM del 14/01/2021 relativo allo stato di emergenza sul territorio nazionale inerente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DPCM del 2/03/2021 relativo ad ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento, dott.ssa Rosalba Mancini, che si formalizza con la sottoscrizione in calce alla presente, per come di seguito esposta

PREMESSO che:

- con istanza acquisita, il 19.04.2021 n. prot. SIAR 178318 l'Ente “Confcommercio imprese per l'Italia provincia di Cosenza “con sede legale via B. Alimena,14 Cosenza e sede formativa in via Metaponto snc, Corigliano Calabro (CS), ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento di n. 5 (cinque) edizioni di un corso libero di “Abilitazione all'esercizio del commercio dei prodotti del settore merceologico alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande “SAB” ai sensi e per gli effetti della L. R. 18/85 art.40 strutturato nel modo seguente:

- Durata del corso: 100 Ore
- onere a carico di ogni partecipante: euro 400 onnicomprensivo;
- numero massimo dei partecipanti, 16 allievi;
- requisiti di accesso: maggiore età, adempimento istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
- I cittadini stranieri (in possesso di documenti attestanti la regolarità del soggiorno) hanno accesso al corso se dimostrano una sufficiente conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
- sede formativa: via Metaponto snc, Corigliano Calabro (CS);
- tipologia di attestato rilasciato: attestato di qualifica professionale;

-sotto il profilo strutturale l'agenzia formativa l'Agenzia Formativa "Confcommercio imprese per l'Italia provincia di Cosenza" con Decreto n. 1166 del 03.02.2012, a firma del Dirigente di Settore della Regione Calabria, previo espletamento delle procedure previste dal Regolamento approvato con delibera G.R. n. 872 del 29/12/2010 e s. m. ed i., è stata accreditata definitivamente la sede formativa in Corigliano Calabro via Metaponto snc per n.16 allievi;

Con nota prot. Siar 202303 del 04/05/2021 il RUP faceva richiesta di integrazione documentale;

Con nota prot. SIAR 213540 del 11/05/2021 l'ente "Confcommercio imprese per l'Italia provincia di Cosenza" trasmetteva l'integrazione richiesta;

Con nota SIAR 226715 del 18/05/2021 l'istruttoria del corso in questione veniva affidata al dipendente Perdicchio Giuseppe;

Con nota prot. Siar 23016 del 20/05/2021, si è fatta ulteriore richiesta di integrazione;

Con nota prot. Siar 230843 del 20/05/2021 l'ente "Confcommercio imprese per l'Italia provincia di Cosenza" trasmetteva l'integrazione richiesta;

Il Responsabile dell'istruttoria trasmetteva l'esito dell'istruttoria che veniva acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 235257 del 24/05/2021.

- con nota Prot. Siar 178318 del 19/04/2021 la sottoscritta Mancini Rosalba è stata nominata Responsabile Unica del Procedimento. La stessa espressamente dichiara di non intrattenere alcun rapporto di parentela, coniugio o affinità con il personale tutto coinvolto nell'azione formativa;

- l'Agenzia Formativa "Confcommercio imprese per l'Italia provincia di Cosenza" ha accettato espressamente, nel corso dello svolgimento dell'attività formativa, di sottoporsi al controllo della Regione Calabria e, per essa, delle strutture all'uopo preposte e/o incaricate;

-dalla documentazione in atti, risulta che la ripetuta Agenzia, possiede adeguata capacità organizzativa, nonché di un corpo docente per lo svolgimento dell'attività didattico-formativa;

-per l'iniziativa medesima non si richiedono finanziamenti all'Amministrazione Regionale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 40 della ripetuta L.R.18/85;

Accertata:

la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia per il riconoscimento dell'attività formativa proposta, sulla base dell'istanza presentata e della documentazione ivi allegata, nonché su quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 dal Legale Rappresentante dall'Ente di formazione laddove si afferma, tra l'altro, che il dichiarante e i componenti degli eventuali organi collegiali dell'Agenzia Formativa rappresentata,

- *non hanno riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;*
- *non hanno commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato dall'Amministrazione pubblica con qualsiasi mezzo di prova;*
- *non sono stati dichiarati falliti e/o non hanno in corso una procedura fallimentare, non sono sottoposti a misure di prevenzione e che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs159/2011;*

che il rappresentante legale del soggetto attuatore ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 445/2000, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 1 della L.190/2012;

DATO ATTO CHE:

è facoltà dell'agenzia formativa, previo rispetto del numero massimo di allievi previsti e purché non sia stato svolto più del 25% del monte ore complessivo autorizzato, di ammettere nuovi allievi, mediante assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente che attesti la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo, nel rispetto della normativa di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicarne l'ammissione all' Ufficio competente, il quale, qualora rilevi il venir meno dei requisiti richiesti, ne dispone il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione;

a conclusione dell'iter formativo, l'Amministrazione Regionale rilascerà ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato almeno il 75% del monte ore/corso, previo esame finale da svolgersi ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/85, l'Attestato di Qualifica per "Abilitazione all'esercizio del commercio nel Settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande" valido su tutto il territorio nazionale;

con la presenza di personale della Regione Calabria in qualità di presidente della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi della L.R. n. 18/85, della D.G.R. n. 3325/86 e del Regolamento n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria ";

- il finanziamento per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e, pertanto, ai sensi della richiamata L.R. n. 18/85, non può sorgere per l'Ente Gestore, né per terzi, diritto alcuno al riconoscimento di contributi e finanziamenti regionali, ovvero da parte di altri enti pubblici.

dato atto che, dalla comunicazione antimafia della Banca Dati Nazionale Unica richiesta ed acquisita al PR_CSUTG_Ingresso_0004661_20210114 , risulta che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 e ss. mm.ii.

Precisato che:

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020, al D.D. 11010/2020, nonché dal DPCM del 14/01/2021, SINO A NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E/O AGGIORNAMENTI E/O INTEGRAZIONI, le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte:

PARTE TEORICA:

-è consentita la sola modalità FAD SINCRONA, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica; la piattaforma scelta dall'ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- a. l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- b. lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica;
- c. che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;
- d. che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor.

PARTE PRATICA DI LABORATORIO:

-è consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che *“nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.*

dato atto che, alla stregua dell'istruttoria compiuta, il Responsabile del procedimento attesta la regolarità procedurale, constatata la sussistenza delle condizioni essenziali all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di riconoscere la proposta formativa dell'Agenzia Formativa "Confcommercio imprese per l'Italia provincia di Cosenza" in quanto conforme alle disposizioni vigenti;

2) di rilasciare, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 ex L.R. n. 18/85, alla l'Agenzia Formativa "Confcommercio imprese per l'Italia provincia di Cosenza" con sede legale in Cosenza via B. Alimena n. 14 la presa d'atto per la realizzazione, per n. 5 edizioni del corso di formazione professionale per "Addetto all'esercizio del commercio nel Settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande";

3) di dare atto che l'azione formativa risulta funzionalmente, economicamente e strutturalmente articolata secondo i seguenti parametri:

- durata del corso: 100 ore
- onere a carico di ogni partecipante: euro 400 onnicomprensivo;
- numero massimo dei partecipanti, 16 allievi;
- requisiti di accesso: maggiore età, adempimento istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
- I cittadini stranieri (in possesso di documenti attestanti la regolarità del soggiorno) hanno accesso al corso se dimostrano una sufficiente conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
- sede formativa: via Metaponto snc, Corigliano Calabro (CS);

tipologia di attestato rilasciato: attestato di qualifica professionale;

- nel rispetto del numero massimo di allievi autorizzato in Decreto e purché non sia stato attuato più del 25% del monte ore complessivo previsto, dare facoltà a codesta agenzia di ammettere direttamente nuovi allievi, con assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo e del rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, con l'obbligo di comunicare allo scrivente l'eventuale ammissione, che potrà (*in ogni caso ed entro i termini di legge consentiti -30 gg*) essere disconosciuta qualora si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti; di fare obbligo all'Agenzia Formativa "Confcommercio imprese per l'Italia provincia di Cosenza" che contestualmente all'avvio del corso, dovrà inviare a questo UDP- Ufficio di Cosenza l'elenco allievi e copia delle domande di iscrizione e/o dei contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;

il calendario didattico;

i contratti stipulati con il personale docente e non docente;

la dichiarazione del rappresentante legale attestante che nulla è variato rispetto alle condizioni che hanno dato luogo all'accreditamento regionale;

registro attestazione presenze, in originale, per essere debitamente vidimato;

4) di fare obbligo all'Agenzia Formativa "Confcommercio imprese per l'Italia provincia di Cosenza" di:

- sottoporsi al controllo dell'Amministrazione Regionale da esercitarsi sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell'attività formativa;
 - comunicare all' UDP- Ufficio di Cosenza le variazioni in itinere relative alla gestione ed organizzazione del corso; (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo; chiusura attività,etc.);
 - trasmettere, altresì, all' UDP- Ufficio di Cosenza i dati relativi al monitoraggio fisico secondo le modalità e le forme previste;
 - accertare preliminarmente il possesso,da parte degli allievi partecipanti,dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione al corso formativo di che trattasi;
 - verificare, per gli allievi stranieri, attraverso un test d'ingresso da conservare agli atti, la conoscenza della lingua italiana,parlata e scritta,che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo;
 - documentare l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia Inail);
 - ottemperare, per quanto di competenza, al rispetto di tutte le prescrizioni previste dal *Dlgs.vo81/2008* (T.U. Sulla sicurezza);
 - verificare,sotto la propria responsabilità,che gli aspiranti allievi siano in possesso dei requisiti di legge:
 - portare a termine l'attività corsuale anche in caso di riduzione degli iscritti ad una sola unità, senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta;
- 5) di puntualizzare che l'avvio dell'attività formativa per le edizioni successive alla prima, rimane subordinata a parere autorizzativo in capo a questo Settore, sulla scorta di distinta istanza prodotta in forma di legge dall'Agenzia Formativa "Confcommercio imprese per l'Italia provincia di Cosenza " e corredata, oltre che dalla consueta documentazione di rito, anche di apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante il mantenimento delle condizioni oggettive e soggettive preordinate al rilascio del presente atto;
- 6) Di prevedere gli esami finali per il conseguimento dell'attestato di frequenza e profitto, al termine del corso, per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 75% delle ore previste, con la presenza di un rappresentante della Regione Calabria, in qualità di presidente della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi della L.R. n. 18/85, della D.G.R. n. 3325/86 e del Regolamento n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria ";
- 7) di revocare, parimenti, la presa d'atto di che trattasi qualora, ai sensi e per gli effetti dell'art.40, comma 3 della L.R. n.18/85, si rilevi il venir meno di uno dei requisiti richiesti;
- 8)di evidenziare, altresì, che il finanziamento necessario per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e che quindi, ai sensi della richiamata L.R. n. 18/85, non può sorgere alcun diritto per l'Ente Gestore, né di terzi, a contributi e finanziamenti regionali e/o di altri Enti

Publici e, pertanto, non produce effetti a carico del Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria di questa Amministrazione Regionale;

9) di dare atto che, dalla comunicazione antimafia della Banca Dati Nazionale Unica richiesta ed acquisita al PR_CSUTG_Ingresso_0004661_20210114 , risulta che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 e ss. mm.ii.

10) Di precisare che:

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020, al D.D. 11010/2020, nonché dal DPCM del 14/01/2021, SINO A NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E/O AGGIORNAMENTI E/O INTEGRAZIONI, le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte:

PARTE TEORICA:

-è consentita la sola modalità FAD SINCRONA, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica; la piattaforma scelta dall’ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- a. l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- b. lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un’aula fisica;
- c. che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;
- d. che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor.

PARTE PRATICA DI LABORATORIO:

-è consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che “*nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.*”

- 11) precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni;
- 12) di notificare, a cura del Responsabile del procedimento, il presente atto all'Agenzia Formativa "Confcommercio imprese per l'Italia provincia di Cosenza",
- 13) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679;
- 14) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MANCINI ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)